

N. 633/19 R. Sect.
N. 344/19 R. G.
N. 356/19 Cron.
N. # Rep



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

Il Giudice di Pace di Lodi avv. Roberta Rosabianca Succi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **374/2019 R.G.** promossa dal
sig. **Edoardo Zanni** (C.F. **000000000000000000**) residente a
000000000000000000 - Via **000000000000000000**.

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Lodi
Città Metropolitana di Milano

- opposti -

**Oggetto della causa: ricorso ex art. 22 Legge 689/81 e succ.
modifiche.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto nella cancelleria del Giudice di Pace di Lodi a mezzo del servizio postale in data 21.2.2019, il sig.

Edoardo Zanni chiedeva l'annullamento, previa concessione della sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato, del provvedimento prefettizio Prot. n. M_IT PR_MIUTG 00424362 29/10/2018 emesso dalla Prefettura di Milano in data 29.10.2018 e notificato il 21.1.2019 con cui era

 1

stato rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il verbale di contestazione n. S-1613678 - 2018087380 emesso dalla Città Metropolitana di Milano in data 17.4.2018 per la violazione dell'art. 142 c. 8 C.d.S.

A sostegno del proprio ricorso, l'opponente sollevava diverse doglianze in ordine alla legittimità del verbale.

Con provvedimento in data 20.3.2019, il Giudice di Pace rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato e fissava l'udienza del 24.4.2019 per la comparizione delle parti, poi rinviata in accoglimento di conforme istanza del ricorrente.

La Prefettura di Milano si costituiva con memoria pervenuta in cancelleria in data 29.3.2019 e la Città Metropolitana con memoria depositata il 12.4.2019; entrambi gli enti opposti chiedevano il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'11.9.2019, compariva il legale del ricorrente che insisteva per l'accoglimento del ricorso e chiedeva termine per replica alle comparse avversarie; nessuno compariva per gli enti opposti.

All'udienza del 13.11.2019, il legale del ricorrente si riportava alle proprie conclusioni di cui al ricorso e alla memoria di replica e la causa veniva rinviata per la decisione.

All'udienza del 4.12.2019, il Giudice di Pace pronunciava sentenza come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta dal sig. _____ deve essere accolta.

L'art. 201 bis C.d.S. consente la contestazione differita delle violazioni emesse per violazione dell'art. 142 C.d.S.

In questo caso, però, l'ente accertatore deve fornire prova della violazione attraverso la produzione di idonea documentazione



fotografica che dimostri la riferibilità della violazione accertata al veicolo concretamente sanzionato.

Nel caso in esame, l'ente opposto non ha fornito adeguata prova – onere su di esso incombente – della violazione di cui al verbale di contestazione.

La documentazione fotografica prodotta dall'ente opposto ritrae esclusivamente una targa ma non consente l'individuazione del veicolo a cui essa si riferisce.

Deve pertanto, ritenersi applicabile al caso di specie, l'art. 7 c. 10 del D. Lgs 150/2011 secondo cui "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

Tali considerazioni esimono dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

Sussistono ragionevoli motivi per condannare l'ente opposto a rimborsare al ricorrente l'importo del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lodi definitivamente pronunciando così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento prefettizio Prot. n. M_IT PR_MIUTG 00424362 29/10/2018 Area III, emesso dalla Prefettura di Milano in data 29.10.2018 e notificato il 21.1.2019.
2. Condanna gli enti opposti al rimborso al ricorrente del costo del contributo unificato pari ad €. 43,00.

Lodi, 4 dicembre 2019

Il Giudice di Pace
GIUDICE DI PACE
Avv. Roberta Rosabianca Succi
Roberta Rosabianca Succi